

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2802

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RONCHI, GRUGNETTI, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALDI, BALAMAN, BAMPO, BISTAFFA, BONAFINI, BONOMI, BORGHEZIO, BOSISIO, CALDEROLI, CARTELLI, CASTELLAZZI, CASTELLI, CAVALIERE, CERESA, COMINO, CARLO CONTI, DEVECCHI, DOSI, DOZZO, FAVERIO, FOGLIATO, FONTAN, FORMENTI, GHIROLDI, GRATICOLA, LAUBER, LEMBO, LEONI, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, MALVESTITO, MALVEZZI, MARANO, PIERGIORGIO MARTINELLI, MAZZETTO, MENEGON, MEO ZILIO, MICHIELON, MOLGORA, OSTINELLI, PORTA, PROVERA, RODEGHIERO, ROSCIA, LUIGI ROSSI, SIGNORINI, STICOTTI, STROILI, TAGINI, TONIZZO, VIALE, ZENONI

Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, in materia di aspettativa
per mandato parlamentare

Presentata il 29 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha dato attuazione alla delega al Governo in materia di pubblico impiego, prevedendo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, il collocamento in aspettativa senza assegni e ribadendo la facoltà di optare, in luogo dell'indennità parlamentare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

La maggiore innovazione introdotta dal decreto n. 29 del 1993 riguarda la non cumulabilità tra trattamento economico di

attività ed indennità parlamentare: la presente proposta di legge affronta una problematica specifica inerente al rapporto di pubblico impiego ed all'assimilabilità del medesimo a quello privato.

La problematica trattata, peraltro, è proiettata nell'ambito di quella più generale relativa alla privatizzazione del pubblico impiego con la conseguente graduale estensione a questo delle caratteristiche e dei rimedi del rapporto di lavoro privato: rispetto ad essa, si è parlato di «tendenziale convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore privato e quello del lavoratore pubblico, che va realizzandosi mediante una osmosi tra le due di-

scipline » (Corte costituzionale n. 90 del 1984).

Tale *trend* ha avuto il suo culmine nella filosofia che ha ispirato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attraverso il quale si è perseguito l'obiettivo della definitiva privatizzazione del pubblico impiego tanto da perseguire, tra le altre proposizioni, la definitiva assimilazione della giurisdizione in materia lavoristica, anche pubblica, al solo pretore quale giudice del lavoro.

È dunque nell'ambito di tale questione che risiede l'*intentio* di tale proposta di legge che deriva da due disposizioni di legge quali appunto l'articolo 71 del decreto n. 29 del 1993 in antitesi con l'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori che disciplina la medesima problematica in campo privatistico. Conclusioni che generano una disparità irragionevole di trattamento tra la categoria dei pubblici dipendenti e quella dei lavoratori privati.

Infatti, l'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori recita, al comma 1, che « i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale (...) possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non

retribuita, per tutta la durata del loro mandato. ».

Sulla base di queste considerazioni, la valutazione della presente proposta di legge deve essere misurata in relazione alla definitiva assimilazione del rapporto di pubblico impiego a quello privato nell'ambito dei principi ispiratori della recente riforma del primo.

È necessaria, pertanto, una disciplina uniforme, sia in campo privatistico che pubblicistico, per non creare zone d'ombra in cui rifluiscono privilegi ingiustificati di un paradigma culturale sul quale si è costruita, mantenuta, autolegittimata la pubblica amministrazione che deve profondamente trasformarsi anche alla luce del principio costituzionale di uguaglianza che è « principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura » (Corte costituzionale n. 25 del 1966) ed è espressione di « un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo » (Corte costituzionale n. 204 del 1982) e rispetto ad esso deve comunque essere rapportata qualunque situazione giuridica soggettiva e l'eventuale conferimento di privilegi o la costituzione di oneri in capo a qualsiasi categoria di soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato.

